



Isola della Scala, 18/10/2016

A TUTTI I DATORI LAVORO

CIRCOLARE: 6/2016

OGGETTO: ATTIVAZIONE VOUCHER ó INDICAZIONI OPERATIVE

L'ispettorato Nazionale del Lavoro, con la Circolare n. 1 del 17 ottobre 2016, ha fornito le prime indicazioni operative per la piena applicabilità delle nuove modalità di attivazione dei voucher. Si ribadisce che la nuova comunicazione alle sedi competenti dell'ispettorato Nazionale del Lavoro **non sostituisce la previgente comunicazione di inizio attività dovuta all'INPS, ma si affianca a quest'ultima.**

I soggetti tenuti ad adempiere al nuovo obbligo sono:

- É gli imprenditori non agricoli e i professionisti.
- É gli imprenditori agricoli.

MODALITÀ DI COMUNICAZIONE

Le modalità previste per inviare la comunicazione attualmente possibili sono la posta elettronica.

L'invio tramite e-mail alla sede territoriale di competenza (per Verona: Voucher.Verona@ispettorato.gov.it). Le mail dovranno, **esse inviate almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione di ogni singolo lavoratore che sarà impiegato** e dovranno:

- É essere prive di qualsiasi allegato;
- É riportare nell'oggetto della e-mail, il codice fiscale e la ragione sociale del committente;

Per quanto riguarda i contenuti della comunicazione, nel corpo della e-mail dovranno essere indicati:

- É codice fiscale del committente
- É ragione sociale del committente
- É dati anagrafici prestatore: cognome _____ Nome _____ Nato a _____ il _____
- É codice fiscale del prestatore
- É luogo della prestazione
- É giorno di inizio della prestazione
- É ora di inizio prestazione
- É ora di fine della prestazione.

L'ispettorato Nazionale del Lavoro consiglia ai committenti di conservare copia delle e-mail trasmesse, al fine di semplificare le attività di verifica da parte del personale ispettivo, noi ci permettiamo di suggerire, inoltre, di inviare mail che abbiano configurate le conferme di recapito e lettura da conservare con le mail inviate.

Eventuali modifiche o integrazioni alla comunicazione effettuata potranno essere inviate ó ai medesimi indirizzi di posta elettronica ó non oltre i 60 minuti prima delle attività cui si riferiscono.